

**COMUNE DI MONGIARDINO LIGURE**  
**PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

ORIGINALE    COPIA                      SEDUTA :                       Pubblica       Non Pubblica

**N. 13**    SESSIONE :                       Ordinaria       Straordinaria

Data **08/09/2014**    CONVOCAZIONE :       1°                       2°

**OGGETTO:**      **Approvazione aliquote IMU e TASI per l'anno 2014.**

L'anno duemilaquattordici, il giorno Otto, del mese di Settembre, alle ore 21.00, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	FREGGIARO Renato	SI	
2	BAVA Renato	SI	
3	COGO Ennio Antonio	SI	
4	MIGNACCO Enrico	SI	
5	GOGNA Arianna	SI	
6	DOTTI Maria Grazia	SI	
7	TAGLIAFICO Gianluca	NO	SI
8	BIGLIERI Antonio	NO	SI
9	OLDRATI Marco	SI	
10	MORANDO Giacomino	SI	
11	ROMANELLO Andrea	SI	
<b>TOTALI</b>		<b>9</b>	<b>2</b>

Presiede il Sig. FREGGIARO Renato, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore.

Partecipa alla seduta la dott.ssa MASSACANE Maria Laura, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 9 consiglieri su n. 11 consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica;

del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- RICHIAMATO** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale " *le Provincie e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*";
- RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che " gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali e per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto il 1° gennaio dell'anno di riferimento, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2014 al 30 settembre 2014;
- VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 (Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale del Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di un immobile, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;
- RITENUTO** pertanto opportuno procedere all'adozione delle aliquote applicabili nel 2014 nell'ambito dei tributi IMU e TASI che fanno parte dell'imposta unica comunale, sulla base di motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;  
Per quanto riguarda la modalità di approvazione, si evidenzia che la delibera riguarda sia IMU, le cui aliquote dal 2012 devono essere approvate dal Consiglio, sia la TASI, per cui il nuovo art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede la competenza consiliare.
- CONSIDERATO** che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1 commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147. l'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:  
la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;

l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;

la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base delle aliquote standard dello 0,76 per cento, con la possibilità per il Comune di aumentar sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1 comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

**CONSIDERATO** che nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva IMU e della TASI non avrebbero potuto superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

**RITENUTO** quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

**CONSIDERATO** che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, commi 1, lettera f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

**CONSIDERATO** che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta

dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

<b>Servizi indivisibili</b>	<b>Costi</b>
Illuminazione pubblica	€. 11.000,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€. 10.000,00
Sgombero neve	€. 18.600,00
Servizi di polizia locale	€. 500,00
Servizio di protezione civile	€. 350,00
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€. 2.200,00
Anagrafe	€. 6.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>€. 49.150,00</b>

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b*), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

CONSIDERATO che, essendo legata l'applicazione della TASI in primo luogo all'esigenza per il Comune di recuperare il minor gettito IMU derivante dal riconoscimento a regime dell'esclusione dell'abitazione principale e relative pertinenze, nonché degli immobili equiparati, per i quali dal 2014 non è più previsto alcun trasferimento compensativo da parte dello Stato, appare corretto che la TASI venga applicata in via principale alle abitazioni principali ed agli immobili alle stesse equiparati, in quanto tali cespiti non formano più oggetto di imposizione ai fini IMU, al contrario di tutti gli altri immobili;

RITENUTO quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, il comma 688 della legge di stabilità 2014, come modificato dall'art. 1, lett. b) del D.L.

16/2014, convertito in L. 68/2014, ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre e quella della TASI al 16 ottobre ed al 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) e del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) adottati da deliberazione di consiglio comunale in data odierna;

Con voti unanimi favorevoli

## D E L I B E R A

- Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'Imposta municipale propria (IMU), con efficacia dal 1° gennaio 2014:

### Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili tranne terreni agricoli	7,6 per mille
Aliquota per terreni agricoli	esenti
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato
Immobili concessi in comodato gratuito genitori – figli e viceversa	7,3 per mille

- Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione al Tributo sui servizi indivisibili (TASI), con efficacia dal 1° gennaio 2014:

### Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1 per mille

- Di stabilire che la riscossione dei tributi di cui sopra dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

<b>IMU</b>	<b>Acconto</b>	<b>16 giugno</b>
	<b>Saldo</b>	<b>16 dicembre</b>
<b>TASI</b>	<b>Acconto</b>	<b>16 ottobre</b>
	<b>Saldo</b>	<b>16 dicembre</b>

4. Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito.
5. Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006.
6. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale.

Approvato e sottoscritto.

► Il Presidente

f.to FREGGIARO RENATO



► Il Segretario Comunale

f.to MASSACANE MARIA LAURA

---

### PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 09/09/2014



► Il Segretario Comunale

f.to MASSACANE MARIA LAURA

---

### ATTESTAZIONE


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il ....., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data .....



► Il Segretario Comunale

.....

---

È copia conforme all'originale.

Data 09/09/2014



► Il Segretario Comunale

f.to MASSACANE MARIA LAURA